COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

UNITA' ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ballarin Alessandro

DETERMINAZIONE N. 135 DEL 16/01/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DI SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ANNO 2023

SEGRETARIO

Premesso che:
- con Decreto sindacale n. 43 del 11.11.2022 è stato conferito al sottoscritto Segretario Generale in carica l'incarico dirigenziale afferente il Settore "Servizi di staff al Segretario Generale – Organi istituzionali, Servizio Programmazione e Controllo, Anticorruzione e Trasparenza, Avvocatura Civica, Rogito Contratti";
- il responsabile del procedimento per il presente atto è il sottoscritto Segretario Generale;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 10 del 26/06/2019 (convalida nomina Sindaco dal 10/6/2019), n° 11 del 26/06/2019 (nomina Presidente del Consiglio dal 26/6/2019), nonché i decreti sindacali n. 19 del 17/06/2019 e n. 17 del 8 settembre 2020, con i quali venivano nominati gli assessori attualmente in carica;

Considerato che:
- l'art. 82 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) rappresenta la disciplina normativa di riferimento in materia di indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, stabilendo che le stesse siano determinate con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 4.4.2000 n.119 disciplina la misura dell'indennità di funzione degli amministratori;
- ai sensi dell'articolo 1 del richiamato decreto ministeriale
- ai sensi del richiamato DM n. 119 del 2000:
  - art. 1 c. 1: le indennità di funzione sono fissate in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A) allegata al decreto;
  - art. 3 c. 2: ai Sindaci di Comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
  - art. 4 c. 5: al vicesindaco di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco;

- art. 4 c. 9: agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco;
- art. 5 c. 3: ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica, ovvero 60% di quella prevista per il sindaco;

- gli enti locali, nella ricorrenza dei relativi presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'articolo 2 lettere a), b) e d) del DM n. 119 del 2000;
- le maggiorazioni di cui all'articolo 2 del DM 119/2000 sono cumulabili;
- l'art. 1 comma 54 della legge 266/2005 dispone che le indennità e i gettoni di presenza di cui sopra sono rideterminati in diminuzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
- non rilevano, nella determinazione delle indennità, eventuali riduzioni volontarie disposte nel tempo;
- con delibera della Giunta Comunale n. 166 del 04/07/2006 veniva stabilita una riduzione volontaria nella misura di un ulteriore 10% rispetto a quella fissata dalla legge, sull'indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori in un'ottica di "*spending review*";
- la Corte dei Conti, Sezioni riunite, nella delibera n.1/CONTR/12, in riferimento al citato taglio del 10%, ha affermato che "*l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006*";
- che nella stessa delibera si rappresenta che: "*emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del DL 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data"*;
- il decreto ministeriale n. 119/2000 avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni, tuttavia non solo non è stato aggiornato ai sensi del comma 10 dell'art. 82 del TUEL, ma neppure è stato sostituito da un nuovo decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 78/2010;
- per individuare la fascia demografica di appartenenza occorre fare riferimento alla popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT, alla data del 31 dicembre del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, in applicazione del criterio di cui all'articolo 156 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che la Corte dei Conti ha ritenuto essere il parametro applicabile ai fini della determinazione delle indennità di funzione degli amministratori (Sezione Autonomie, delibera n. 7/SEZAUT/2010);
- l'intesa raggiunta in data 30 ottobre 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definisce l'importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione quantificato in euro 13.800,00 lordi;
- ai sensi dell'art 82 comma 1 del TUEL l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234:
- che al comma 583 recita: "*A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

……

c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

.....

- che al comma 584 prevede che "*In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583*";
- che al comma 585 dispone che "*Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119*";
- che al comma 586 prevede - a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585 - un incremento del fondo statale di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di Sindaco e per i Presidenti di Provincia;
- che al comma 587 demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati, disponendo, al contempo, che i Comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Vista la nota protocollo 1580 del 5 gennaio 2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle 2 Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di ANCI sulle modalità di applicazione delle predette percentuali chiarisce che: "*Tanto premesso, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza*";

Verificato che, secondo i nuovi dati ISTAT ufficiali pubblicati sul sito istituzionale e confermati dal competente ufficio comunale, i residenti nel Comune di Rovigo alla data del 31 dicembre 2021 sono pari a n. 50.190 e che pertanto, essendo lo stesso Comune capoluogo di provincia, al Sindaco è corrisposta la misura del 70% sull'indennità lorda attribuita al Presidente della Regione (art. 1, comma 583, lett. c), legge 30 dicembre 2021 n. 234), pari cioè ad euro 9.660,00 lordi a decorrere dall'anno 2024;
- all'esito del percorso normativo ed interpretativo di cui sopra il limite massimo mensile dell'indennità di funzione per i Sindaci dei capoluoghi di provincia appartenenti alla fascia demografica cui fa parte il Comune di Rovigo (50.190 abit. - dato Istat ufficiale al 31.12.2021) è pari a Euro 5.009,63 lordi (tabellare D.M. 119/2000), oltre alle maggiorazioni consentite dall'art. 2 del predetto D.M. e al netto della riduzione del 10% di cui all'art.1 comma 54 della legge n. 266 del 2005 e di quella volontaria di cui sopra;
- che il limite massimo mensile dell'indennità di funzione per il Vice-Sindaco è pari al 75%, mentre per Assessori e Presidente del Consiglio comunale e pari al 60%, rispetto all'importo lordo stabilito per il Sindaco;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 320 del 07/02/2022 con la quale venivano rideterminate le indennità di funzione di Sindaco, Vice Sindaco, Presidente del Consiglio e Assessori in applicazione del disposto di cui all'art. 1 commi da 583 a 587 della Legge 30/12/2021 n. 234, e in base alla mutata classe demografica, come segue:

COMUNE DI ROVIGO

Carica ricoperta	Indennità mensile precedentemente attribuita	nuova indennità dal 01/01/2022 differenziale 45%	nuova indennità dal 01/01/2023 differenziale 68%	nuova indennità dal 01/01/2024
SINDACO	Euro 4.260,69	Euro 6.690,38	Euro 7.932,22	Euro 9.660,00
VICE SINDACO	Euro 3.195,51	Euro 5.017,78	Euro 5.949,16	Euro 7.245,00
ASSESSORI	Euro 2.556,41	Euro 4.014,23	Euro 4.759,33	Euro 5.796,00
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Euro 2.840,46	Euro 4.170,45	Euro 4.850,23	Euro 5.796,00

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, con il quale è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) il quale stabilisce che, nel caso in cui norme statali fissino la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Atteso che il presente impegno di spesa è tassativamente regolato dalla legge, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 c. 5 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa rispettivamente delle indennità di funzione di Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale, dei relativi contributi previdenziali a favore degli amministratori collocati in aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro per il periodo **gennaio-dicembre anno 2023**, e per la relativa IRAP come segue:

Conto finanziario	Capitolo	Descrizione	Importo
		INDENNITA' DI CARICA	474.644,28
		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	42.387,28
U.1.03.02.01.001	010.130.1365	**TOTALE**	517.031,56
U.1.02.01.01.001	010.170.1750	IRAP	40.344,76
		TOTALE SPESA ANNO 2023	**557.376,32**

Verificato che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2022/2024 in relazione all'esercizio finanziario 2023;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 10 del D.M. 119/2000 è necessario procedere all'accantonamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco per una somma pari ad una mensilità, rapportata a dodici mesi di mandato, che ammonta ad Euro 7.932,22 ed alla relativa IRAP per Euro 674,24;

COMUNE DI ROVIGO

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, ad oggetto “ Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano degli Obiettivi 2022”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022, ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024”
- l’art. 1, commi da 583 a 587 della Legge 30-12-2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022);
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
- il Vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il Vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di **impegnare** per l'esercizio **2023** la spesa di Euro **517.031,56** di cui Euro 474.644,28 per indennità ed Euro 42.387,28 per contributi previdenziali, per il periodo dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, mediante imputazione al capitolo 010.130.1365 – conto finanziario U.1.03.02.01.001 del Bilancio pluriennale 2022/2024, in relazione all'esercizio finanziario 2023, denominato “Indennità amministratori”;

3. di **impegnare** altresì la relativa Irap per Euro **40.344,76** mediante imputazione al capitolo 010. 170.1750 – conto finanziario U.1.02.01.01.001 del Bilancio pluriennale 2022/2024, in relazione all'esercizio finanziario 2023;

4. di **accantonare** la somma complessiva di Euro **8.606,46** al capitolo 010.190.1900 “Fondo accantonamento indennità di fine mandato Sindaco” - conto finanziario U.1.10.01.99.999, di cui Euro 7.932,22 per indennità di fine mandato del Sindaco, ed Euro 674,24 per la relativa IRAP;

5. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali". “Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali”;

6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti” del sito web dell'ente;

7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI ROVIGO

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

SEGRETARIO
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale